LA COMPETENZA DEI TRIBUNALI PERIFERICI SECONDO IL GRADO DI GIUDIZIO

1. Premessa. La molteplicità delle istanze. — 2. I tribunali di prima istanza. — 2.1. I tribunali diocesani ed interdiocesani. — 2.2. I tribunali delle altre circoscrizioni ecclesiastiche. — 3. I tribunali di seconda istanza. — 3.1. I criteri del can. 1438. — 3.2. I tribunali interdiocesani di seconda istanza. — 3.3. Portata della competenza funzionale prospettata nel can. 1440. — 4. I tribunali locali di terza istanza.

1. Premessa. La molteplicità delle istanze.

I criteri che servono a determinare la competenza dei tribunali nella Chiesa provengono dagli stessi principi costitutivi del processo (diritto alla difesa, indipendenza del giudice, favor veritatis...), oppure da motivi di convenienza e opportunità (¹). In ogni caso, spetta al legislatore supremo — in forza della natura pubblica di tali criteri e della centralizzazione normativa voluta dallo stesso legislatore — attribuire rilevanza ad essi e inoltre proteggere i diversi titoli di competenza che ne derivano. In tal senso, se la violazione di un titolo di competenza arreca la nullità insanabile della sentenza, significa che tale titolo è ritenuto come di competenza assoluta (cfr. cann. 1406 § 2, 1440, 1461, 1620, 1°); altrimenti, se la violazione comporta altre sanzioni diverse della nullità insanabile — che possono però aggiungersi anche alla sanzione di nullità propria dell'incompetenza assolu-

⁽¹⁾ Cfr. J. LLOBELL, Del fuero competente, in AA.VV., Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, IV/I, Pamplona 1996, 678; cfr. IBID., Processo canonico ordinario, in Digesto delle Discipline privatistiche, vol. XV, Torino 1997, 4 ed., 15-37. Si può vedere anche J.M. Pinto, La giurisdizione, in AA.VV. (a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo), Il processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 1994, 101-132; J. Ochoa, I titoli di competenza, in ibid., 133-181.

ta — , il titolo così protetto è di competenza relativa (cfr. cann. 1407 \$\$ 1-2, 1457 \$ 1, 1460, 1488 \$ 2) (2).

Com'è noto, mentre l'incompetenza relativa deriva dalla violazione dei criteri territoriali di attribuzione della competenza in prima istanza, quella assoluta proviene dalla violazione dei criteri oggettivi — determinati nella riserva effettuata dal legislatore o dai titolari della potestà ordinaria propria —, soggettivi, rituali e funzionali. Infine, la distinzione tra competenza assoluta e relativa è anche alla base di due istituti giuridici che possono modificare tale competenza: la proroga e la commissione di competenza (vedi *infra* n. 3.3).

La competenza funzionale, a differenza degli altri tipi di competenza assoluta, poggia sulla dinamicità propria del processo canonico: non è determinata a priori a seconda di criteri statici (materiali, personali, del rito), ma viene concretizzata lungo la vita del processo. Vi è una dimensione verticale che si manifesta nell'articolazione del processo in diverse istanze e che condiziona la competenza funzionale. Secondo i criteri che reggono detta competenza verticale, alcuni tribunali che prima dell'inizio dell'istanza erano competenti diventano incompetenti dopo la citazione; e viceversa, alcuni tribunali incompetenti (perfino assolutamente competenti) diventano competenti per giudicare in un'ulteriore istanza. Nelle presenti pagine ci occuperemo proprio dei criteri stabiliti per articolare il rapporto tra le diverse istanze di giudizio e il modo con cui vengono intesi i criteri di competenza funzionale (che scaturisce anche — come vedremo — dall'applicazione del principio ne bis in idem, e che ha dei riflessi negli effetti che derivano tra l'altro dall'istituto della prevenzione).

L'esistenza di un'articolazione in diverse istanze proviene dalla configurazione propria del sistema processuale canonico, strutturato dinamicamente e progressivamente — accogliendo simili soluzioni presenti nell'àmbito secolare (3) — intorno ad un'istanza multiple, dimodoché la molteplicità delle istanze è uno dei principi costitutivi

⁽²⁾ La distinzione ha anche delle conseguenze per quanto riguarda l'inibizione del giudice e la proposizione dell'eccezione: mentre l'incompetenza assoluta va dichiarata (d'ufficio o ad istanza di parte) in qualunque stadio della causa, quella relativa deve essere proposta prima della contestazione della lite, a meno che non sia emersa a lite già contestata (cann. 1459 e 1461).

⁽³⁾ Cfr. M.A. Fernández, in A. de la Oliva-M.A. Fernández, *Derecho Procesal Civil*, II, Madrid 1990, 200.

del processo canonico (4). Anche se il CIC 17 non conteneva una norma che esplicitamente dichiarasse l'incompetenza assoluta per ragione dell'istanza, la dottrina canonistica concluse l'obbligatorietà dell'incompetenza funzionale *ex natura rei* (5). Tale principio infine acquisisce particolare rilevanza nelle cause di nullità del matrimonio in forza dell'esigenza della doppia sentenza conforme a norma dei cann. 1641, 1° e 1644 CIC; 1322, 1° e 1325 CCEO (6).

Il sistema processuale canonico di conseguenza prevede una diversità di tribunali, gerarchicamente organizzati e con una relazione di subordinazione per quanto riguarda la stabilità delle decisioni dei tribunali inferiori e la possibilità di espletare un nuovo giudizio da parte di quelli superiori. La subordinazione delle istanze — e delle loro decisioni - sottolinea anche la distinzione esistente tra amministrazione e giurisdizione, poiché non si tratta di una subordinazione di carattere amministrativo o disciplinare: non si modifica affatto la sentenza impugnata del tribunale inferiore, che resta integra (7). C'è una totale stabilità dell'atto, che proviene dall'autonomia del tribunale e in definitiva dal vescovo, col quale il tribunale forma una stessa realtà. L'« indipendenza » giudiziale infatti fa sì che il tribunale superiore non può modificare la sentenza di quello inferiore. Ci saranno — se il tribunale superiore deciderà diversamente da quello inferiore — due sentenze valide, senza che la posteriore (d'istanza superiore) alteri il contenuto della precedente, che continua ad avere tutto il valore. Eventualmente, una sentenza di terza istanza potrà confermare la seconda o la prima decisione.

Diversamente da quanto avviene nell'amministrazione — dove l'atto del superiore gerarchico può modificare quello dell'inferiore:

⁽⁴⁾ Sul fondamento ecclesiologico di tale gerarchizzazione funzionale, cfr. J. LLO-BELL, Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale, in Ius Ecclesiae 3 (1991) 436.

⁽⁵⁾ Cfr. F. Roberti, De Processibus, I, Roma 1926, 111-113, con citazione di Chiovenda; mentre nell'edizione del 1926 il Roberti parla della competentia ratione gradus, in quelle successive adopera il termine competentia ex functione; cfr. ed. 1956, 169. Cfr. anche F.X. Wernz-P. Vidal, Ius Canonicum, VI, De processibus, Romae 1949, 73; F. Della Rocca, Istituzioni di Diritto processuale canonico, Torino 1946, 110.

⁽⁶⁾ Si possono vedere i rilievi critici di J. LLOBELL, Verità e giudicato. la riformulazione del concetto di appello canonico, in AA.VV., Verità e definitività della sentenza canonica, Città del Vaticano, in corso di stampa.

⁽⁷⁾ Cfr. G. CHIOVENDA, *Principi di Diritto Processuale Civile*, ristampa, Napoli 1980, 391.

cfr. can. 1739 — , la sentenza del tribunale superiore può soltanto essere difforme ma non sostituisce mai l'altra né può fare che la sentenza precedente dica cose diverse da quelle dette e contestate poi dal tribunale superiore. La questione è rilevante soprattutto per quelle cause che esigono — per l'esecuzione della sentenza — due decisioni conformi (cfr. can. 1684): se la seconda sentenza non è conforme con la precedente, sarà necessaria una sentenza di terza istanza, che potrà essere conforme con una di quelle previe.

L'accennata indipendenza riguarda pure il rapporto del tribunale con l'Ordinario proprio e col vicario giudiziale (cfr. cann. 1422 e 1425 § 5); la possibilità di imporre delle sanzioni ai giudici (1457 § 1) non modifica la sostanza della decisione, che può soltanto essere impugnata davanti al tribunale superiore competente, con l'appello, o dinanzi al tribunale di prima istanza, con la querela di nullità.

2. I tribunali di prima istanza.

2.1. I tribunali diocesani ed interdiocesani.

Per quanto si riferisce all'organizzazione periferica — lasciando quindi da parte la competenza del Romano Pontefice e dei suoi tribunali apostolici (8) — soffermiamo la nostra attenzione sull'altro organo giudiziario *stricto sensu* della Chiesa: il vescovo diocesano ed i suoi equiparati.

I vescovi esercitano nella loro diocesi la potestà giudiziaria sia personalmente sia mediante il Vicario giudiziale e i giudici, a norma del diritto (cfr. can. 391 § 2 CIC). I vescovi sono tenuti ad erigere un tribunale — individualmente o insieme ad altri vescovi — al quale si possono rivolgere i loro fedeli. Tale obbligo del vescovo di erigere gli uffici giudiziari — «tutti i vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale»: can. 1420 § 1; «nella diocesi il vescovo costituisca giudici»: can. 1421 § 1 — va esercitato tenendo presente però

⁽⁸⁾ Si veda Z. GROCHOLEWSKI, Il Romano Pontefice come giudice supremo della Chiesa, in Ius Ecclesiae 7 (1995) 39-64; C. DE DIEGO-LORA, Los tribunales de justicia de la Sede Apostólica: I. La Rota Romana. II. La Signatura Apostólica, in Ius Ecclesiae 4 (1992) 419-461 e 5 (1993) 121-158; la versione italiana in AA.VV. (a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo), Il processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 1994, 227-297; P.A. BONNET, La competenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in Ius Ecclesiae 7 (1995) 3-37.

che, in forza del diritto divino, lo stesso vescovo è — come dicevamo — giudice proprio della sua circoscrizione (cfr. cann. 391 § 2 e 1419 § 1). Di conseguenza, tranne il caso particolare del can. 1419 § 2, il vescovo può giudicare sempre personalmente, seguendo le norme processuali promulgate dal Pontefice («ad normam iuris»: cann. 391 § 2 e 1419 § 1) e inoltre i giudici formano un solo tribunale con lui. D'altra parte, soltanto il vescovo — e non il vicario o gli altri giudici senza l'opportuna dispensa pontificia — può delegare la funzione giudiziaria (cfr. can. 135 § 3) (°), e può farlo soltanto all'interno della propria circoscrizione.

Tralasciando qui quanto si riferisce agli uffici da costituire nell'àmbito dell'organizzazione giudiziaria diocesana e la composizione dei tribunali diocesani (10), soffermiamo brevemente la nostra attenzione sui tribunali interdiocesani, in quanto interessano allo scopo della determinazione del tribunale di seconda istanza. Prima della promulgazione del CIC 83 (11) spettava l'erezione di tali tribunali alla Sede Apostolica (che li istituì per la prima volta nell'àmbito italiano col motu proprio *Qua cura* del 1938). In tal senso, furono accolti nel-

⁽⁹⁾ Cfr. Communicationes 10 (1978) 243 s. A differenza di quanto prevedeva espressamente il CIC 17 — che distribuiva i capitoli del tit. Il sui diversi gradi di tribunali in «tribunale ordinario di prima istanza», «tribunale ordinario di seconda istanza», «tribunali ordinari della Sede Apostolica» e «tribunale delegato» —, quello del 1983 non contiene nessun capitolo che riguardi i tribunali delegati. Nei lavori di revisione del CIC, qualcuno vide in quel silenzio una lacuna e suggerì di riempirla dimodoché venisse evitata persino l'apparenza di esclusione della facoltà di delegare fatta dal vescovo. Proprio per evitare qualsiasi apparenza di lacuna, venne soppressa l'espressione «ordinario» del titolo dei capitoli in questione. Di conseguenza, adesso nel Codice si parla del tribunale (non più «ordinario», come nel CIC 17) di prima e di seconda istanza, nonché dei tribunali della Sede Apostolica.

⁽¹⁰⁾ Si veda al riguardo P.A. Bonnet, I tribunali nella loro diversità di grado e di specie, in Il processo matrimoniale canonico, cit., 183-225; cfr. anche F. Ramos, Los jueces diocesanos, con especial relación a los laicos, in Angelicum 65 (1988) 371-391; J. Beyer, Iudex laïcus vir vel mulier, in Periodica 75 (1986) 29-60; R. Pagé, Juges laïcs et exercice du pouvoir judiciaire, in M. Thériault - J. Thorn (ed)., Unico Ecclesiæ servitio: Canonical Studies Presented to Germain Lesage, Ottawa 1991, 199-212.

⁽¹¹⁾ Nei lavori di preparazione del CIC 17 non venne accolta la possibilità di erigere dei tribunali interdiocesani; cfr. C. ZAGGIA, I Tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa, in AA.VV. (a cura di Z. Grocholewski e V. Cárcel-Ortí), Dilexit Iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, Città del Vaticano 1984, 122, nota 4, e passim, sulla questione. Cfr. anche la bibliografia riportata in J.L. Méndez Rayón, Normativa procesal y tercera instancia, in Revista Española de Derecho Canónico 52 (1995) 646-648.

l'art. 105 della cost. ap. Regimini Ecclesiae Universae («Tramite la prima sezione il tribunale [della Segnatura Apostolica]... provvede ad erigere tribunali regionali e interregionali») e nell'art. 18 delle Normae speciales della Segnatura del 1968 («In forza del potere amministrativo, riguardante il foro giudiziario, spetta a questa sezione prima anche: ... 6) curare l'erezione dei tribunali regionali o interregionali») (12). D'altra parte, l'art. 2 delle Normae sui tribunali interdiocesani emanate dalla Segnatura nel 1970 prevedeva la possibilità che fossero i vescovi a promuovere l'erezione («Si erectio fiat petentibus Episcopis, oportet ut Episcopi quorum interest, petito et accepto "nihil obstat" Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae, decretum erectionis ferant, quod tamen vim non habebit nisi post Sanctae Sedis approbationem ») (13). Invece, «si erectio fiat promovente ac decidente signatura Apostolica, haec secundum suum stylum et praxim procedit» (a. 3 delle Normae del 1970).

Dopo la promulgazione del Codice, la competenza per l'erezione è primariamente dei vescovi interessati, con l'approvazione della Segnatura, a norma dei cann. 1423 e 1439 («più vescovi diocesani possono concordemente, con l'approvazione della Sede Apostolica...») e 1445 § 3, 3° («spetta inoltre a questo supremo tribunale: ... 3° promuovere e approvare l'erezione dei tribunali di cui ai cann. 1423 e 1439»), nonché dell'art. 124, 4° della cost. ap. *Pastor bonus* («al medesimo compete anche di ... concedere l'approvazione, riservata alla Santa Sede, del tribunale di appello, come pure promuovere e approvare l'erezione di tribunali interdiocesani»).

La prassi in vigore nella Segnatura è quella di lasciare l'iniziativa ai vescovi (il che è tra l'altro conseguenza della dottrina conciliare cir-

⁽¹²⁾ Cfr. Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae del 25 marzo 1968, in Enchiridion Vaticanum 8, Bologna 1984, 534.

⁽¹³⁾ Cfr. Normae pro Tribunalibus interdioecesanis vel regionalibus aut interregionalibus del 28 dicembre 1970, in AAS 63 (1971) 486-492. Sulla vigenza delle norme del 1970, cfr. I. GORDON, Responsio nonnullis quaestionibus de interpretatione quorundam canonum libri VII C.I.C., in Periodica 75 (1986) 639-645.

È da notare la traduzione italiana di *Enchiridion Vaticanum 3*, 1743 poco precisa, poiché non rende chiaramente il duplice intervento della Segnatura: «Se la fondazione (di questi tribunali) avviene su richiesta dei vescovi, occorre, perché i vescovi interessati emettano il decreto di fondazione, che essi chiedano e ottengano il nulla osta del supremo tribunale della Segnatura apostolica. Tale decreto non entrerà in vigore se non dopo l'approvazione della Santa Sede».

ca la potestà episcopale) (14), anche se — in forza del potere primaziale — non è da escludere che la Santa Sede li possa costituire motu proprio (15). L'art. 2 delle Norme del 1970 prevedeva l'intervento del Supremo Tribunale in due momenti: concedendo il *nulla osta* previo e approvando il decreto di erezione dei vescovi. Anche se il Codice non menziona il duplice intervento, Z. Grocholewki lo ritiene ancora necessario (16); comunque, dall'attività della Segnatura risultano più numerosi i decreti di approvazione dell'erezione fatta dai vescovi in proporzione alle concessioni del nulla osta previo all'erezione (17).

Per quanto interessa il nostro argomento, va ricordato che, com'è del resto noto, i tribunali interdiocesani possono essere eretti da parte di vescovi appartenenti alla stessa provincia ecclesiastica, oppure a provincie diverse. E possono anche erigerli per tutte le cause oppure soltanto per alcune (primariamente, quelle matrimoniali). In quest'ultimo caso, i tribunali interdiocesani si affiancano ai tribunali diocesani ordinari competenti per il resto delle cause (i quali avranno i propri uffici giudiziari: vicario, giudici, ecc.). Tali possibilità, come vedremo, hanno delle conseguenze nella determinazione del tribunale di secondo grado.

Come accade nei rapporti tra il vescovo ed il suo tribunale, anche quando è stato eretto un tribunale interdiocesano, i singoli vescovi possono sempre giudicare qualsiasi causa — non riservata alla Santa Sede né al tribunale superiore ex can. 1419 § 2, ovviamente — personalmente o tramite un suo delegato. Il vescovo non può giudicare invece — nelle cause per le quali è stato eretto il tribunale inter-

⁽¹⁴⁾ Cfr. Z. Grocholewski, De ordinatione ac munere tribunalium in Ecclesia ratione quoque habita iustitiae administrativae, in Ephemerides Iuris canonici 48 (1992) 52.

Del resto, nel sistema processuale previsto nel CCEO, non sempre si richiede l'approvazione della Segnatura Apostolica per l'erezione dei tribunali intereparchiali: cfr. cann. 1067 § 1 e 1068 § 1.

⁽¹⁵⁾ Comunque, nella fase di elaborazione del c. 1445 venne soppresso ogni cenno alla facoltà della Segnatura di erigere spontaneamente tali tribunali; cfr. *Communicationes* 16 (1984) 59 s.

⁽¹⁶⁾ Cfr. Z. Grocholewski, *De ordinatione ac munere tribunalium...* cit. Anche se il CIC non contiene una norma invalidante come quella delle norme del 1970, in opinione di Zaggia l'intervento della Segnatura è *ad validitatem*; cfr. C. Zaggia, *I Tribunali interdiocesani...* cit., 144.

⁽¹⁷⁾ Dal 1986, nei volumi *L'attività della Santa Sede* vengono riportati i decreti emessi al riguardo dalla Segnatura Apostolica; negli ultimi anni (1994 e 1995) sono stati emessi 12 e 10 decreti di approvazione dell'erezione fatta dai vescovi e un solo nulla osta previo ogni anno nello stesso periodo (cfr. *L'attività della Santa Sede*, Città del Vaticano 1995, 1208-1209; e *ibid.* 1996, 849-850).

diocesano — tramite il suo tribunale ordinario diocesano, poiché il *suo* tribunale ordinario è quello interdiocesano, a meno che non decida — il che può sempre farlo — di lasciare il tribunale interdiocesano e ricostituire quello diocesano (18).

Tornando al modello italiano, che ha proposto per primo il sistema dei tribunali interdiocesani col motu proprio Qua cura dell'8 dicembre 1938 (19), va tenuto presente che in tale data l'erezione di detti tribunali avvenne dietro riserva pontificia — non poteva essere altrimenti, all'epoca — ; e di conseguenza nella dottrina venne difesa l'incompetenza assoluta ratione materiae dei tribunali diocesani (rimasti in piedi per conoscere delle cause non matrimoniali) per giudicare di tali cause. Ma alla luce della dottrina conciliare sulla potestà episcopale e soprattutto dopo la riforma codiciale (che come abbiamo visto stabilisce nel can. 1423 che spetta agli stessi vescovi l'erezione dei tribunali interdiocesani) si può ritenere derogata quella riserva. Per cui si può difendere la possibilità che hanno i vescovi italiani di lasciare il tribunale regionale ed affidare delle cause matrimoniali al suo tribunale diocesano, in modo occasionale o permanente; in tal caso verrebbe modificato anche il modo di determinare il tribunale d'appello, che verrebbe individuato secondo i criteri del can. 1438 (20).

2.2. I tribunali delle altre circoscrizioni ecclesiastiche.

I Pastori delle circoscrizioni ecclesiastiche equiparate alle diocesi hanno anche la potestà giudiziaria, e possono sempre esercitarla personalmente oppure tramite il suo tribunale.

Anche se la scarsità delle cause, le dimensioni della circoscrizione o la mancanza di personale non permettono l'erezione di un tribunale — in modo particolare, in quelle circoscrizioni erette in ter-

⁽¹⁸⁾ Cfr. Dichiarazione della Segnatura Apostolica del 17 febbraio 1995, Prot. n. 25046/94 V.T. e Risposta del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi del 13 settembre 1993, Prot. n. 3871/93, pubblicate sulla Revista Española de Derecho Canónico 52 (1995) 749-751, con un commento di J.L. ACEBAL, Nombramiento de Vicario Judicial en una diócesis integrada en un tribunal interdiocesano, 741-748. In tali documenti viene esaminata la possibilità di nomina del vicario giudiziale da parte del vescovo, anche quando il tribunale interdiocesano è stato eretto per conoscere tutte le cause.

⁽¹⁹⁾ Cfr. AAS 30 (1938) 410-413.

⁽²⁰⁾ Cfr. J. Llobell, Centralizzazione normativa processuale... cit., 463 s.

ritori di missione (21) —, i loro Pastori sono tenuti a determinare davanti a quale tribunale i fedeli possono introdurre le cause. Infatti, se tali Pastori non sono in grado di costituire con altri un tribunale interdiocesano *ex can.* 1423, possono scegliersi un tribunale di qualche circoscrizione vicina e chiedere alla Segnatura che proroghi la competenza di quest'ultimo (22).

I Pastori delle circoscrizioni personali (ordinariati militari, prelature personali), possono anche giudicare personalmente o costituire un tribunale. Com'è emerso negli anni di elaborazione del Codice e si è concretizzato nel n. 8 dei Principi che hanno guidato la revisione codiciale, "le ragioni dell'odierno apostolato sembrano raccomandare unità giurisdizionali personali" (23) secolari, la cui potestà giudiziale viene esercitata, nell'àmbito della propria competenza, nel modo stabilito dal diritto (cfr. can. 135 §§ 1 e 3). La competenza relativa risponde a criteri di distribuzione dell'esercizio della potestà giudiziaria tra i tribunali di prima istanza con uguale capacità oggettiva e soggettiva. Tale distribuzione è determinata abitualmente dai limiti territoriali delle circoscrizioni ecclesiastiche, ma va applicata analogamente quando si è di fronte a giurisdizioni di àmbito personale, dove l'ufficio capitale ha una potestà della stessa natura di quella dei pastori delle circoscrizioni territoriali. Le norme di diritto comune (quelle codiciali innanzitutto) presuppongono un criterio territoriale di giurisdizione, per cui nel caso delle circoscrizioni personali vanno interpretate secondo i criteri dell'interpretazione delle leggi attendendo ai luoghi paralleli e ai casi simili (cfr. cann. 17 e 19), nonché alle leggi di diritto particolare, che riflettono - nel caso presente essendo state emanate dal legislatore supremo — la natura stessa di tali enti (24). Di conseguenza, nelle materie di giurisdizione degli

⁽²¹⁾ Cfr. Z. Grocholewski, I tribunali delle chiese particolari con speciale riferimento ai territori di missione, in Commentarium pro Religiosis 77 (1996) 297 s.

⁽²²⁾ Vedi al riguardo infra n. 3.3.

⁽²³⁾ Prefazione, in AAS 75 (1983) XXII-XXIII. Testo originale in Communicationes 1 (1969) 84.

⁽²⁴⁾ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. Ut sit, in AAS 75 (1983) 423-425; cost. ap. Spirituali militum curae, in AAS 78 (1986) 481-486. Cfr. sull'argomento J. LLOBELL, Del fuero competente cit., 674 s.; IBID., Processo canonico ordinario cit., 26; C.J. ERRÁZURIZ M., Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico, in Ius Ecclesiae 4 (1992) 215-224; IBID., Ancora sull'equiparazione in diritto canonico: il caso delle prelature personali, in Ius Ecclesiae 5 (1993) 633-642.

Ordinari personali la loro competenza — e quella dei loro tribunali — viene determinata dall'applicazione analoga dei criteri dei cann. 1407-1414 ecc.

Tra l'altro, siccome i fedeli laici di tali circoscrizioni personali finora esistenti sono « anche membri delle chiese particolari dove vivono e operano » (25), i loro Pastori non sono tenuti ad erigere necessariamente un tribunale all'interno della circoscrizione. L'art. XIV della cost. ap. *Spirituali militum curae* prevede infatti le due possibilità: che l'ordinariato militare non abbia il proprio tribunale: allora è tribunale di prima istanza quello della diocesi dove l'ordinariato ha la sede (e di seconda, quello determinato negli statuti dell'ordinariato), oppure che abbia un tribunale proprio (in tal caso la Segnatura Apostolica deve approvare il tribunale di appello) (26). Anche il Prelato della prelatura dell'Opus Dei ha costituito il suo tribunale e chiesto l'approvazione della Segnatura per la determinazione del tribunale di appello (27).

3. I tribunali di seconda istanza.

3.1. I criteri del can. 1438.

I canoni 1438 e 1439 stabiliscono dei criteri tassativi per determinare il tribunale competente in secondo grado, come esplicitamente sancisse il can. 1440, sul quale ci soffermeremo tra poco. Se nel momento di appellare le parti non determinano davanti a quale tribunale si presenta l'appello, si ritiene fatto a norma di questi canoni (cfr. can. 1632 § 1) (28).

⁽²⁵⁾ Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera « Communionis notio » su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione, 28 maggio 1992, n. 16, in Enchiridion Vaticanum 13, 947.

⁽²⁶⁾ La maggior parte degli ordinariati non ha tribunale proprio; cfr. E. BAURA, Legislazione sugli ordinariati castrensi, Milano 1992, 34; IBID., L'ufficio di Ordinario militare. Profili giuridici, in Ius Ecclesiae 4 (1992) 408 s.; A. VIANA, Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los ordinariatos militares, Pamplona 1992, 226 s.

⁽²⁷⁾ Cfr. decreto del Prelato dell'Opus Dei di 24 gennaio 1996, in *Romana* 12-22 (1996) 26-27; cfr. anche il decreto della Segnatura Apostolica del 15 gennaio 1996, Prot. n. 4419/1/96 SAT.

⁽²⁸⁾ Cfr. M.A. Orttz, Del tribunal de segunda instancia, in AA.VV., Comentario exegético cit., 870-891.

Ma prima di considerare tali criteri, va tenuta presente la possibilità di adire la Rota Romana, in quanto tribunale universale d'appello (29). Infatti, le previsioni del can. 1438 si seguono «fermo restando il disposto del can. 1444 § 1, n. 1», dove si determina che la Rota giudica «in seconda istanza le cause già giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello» (cfr. anche l'art. 128, 1 di Pastor bonus) a norma del can. 1630 § 1. Le parti dunque possono scegliere di rivolgersi al tribunale competente secondo le regole dei canoni 1438-1439 oppure interpellare la Rota Romana (o la Santa Sede, senza ulteriori specificazioni). In tal senso, è bene che il tribunale di prima istanza, nel notificare la decisione e informare dei mezzi d'impugnazione che le parti hanno a disposizione (cfr. can. 1614), faccia menzione di tale possibilità (30). Oltre a questo caso, il tribunale della Rota Romana riceve anche l'appello contro le sentenze da essa emesse in prima istanza in applicazione del can. 1405 § 3 oppure dell'art. 52 delle Normae proprie del 18 aprile 1994 (31); e anche contro le sentenze di cause che il Romano Pontefice (motu proprio o a istanza di parte) abbia avocato al suo tribunale ed affidato alla Rota, a meno che nel rescritto di commissione di competenza non consti diversamente (32). (La competenza della Rota Romana infine viene modificata anche, come vedremo, da quella della Rota della Nunziatura di Madrid: vedi infra, n. 4.)

In questo modo, la Rota Romana rappresenta un foro concorrente con i tribunali periferici, se una parte rivolge l'appello al tribunale locale corrispondente mentre l'altra lo fa alla Rota. Tale concorrenza si risolve in favore della Rota, tenendo conto delle regole della prevenzione: «se l'altra parte ricorre ad un tribunale diverso (da quelli previsti nei cann. 1438-1439), esamina la causa il tribunale su-

⁽²⁹⁾ Non ci riferiremo qui alla competenza nelle cause orientali, se non con un breve cenno nell'ultima parte di questo lavoro. Del resto, sulle competenze della Rota Romana cfr. la bibliografia indicata nelle note 8 e ss.

⁽³⁰⁾ Anche la Segnatura Apostolica ricorda ai tribunali l'obbligo di fornire tale informazione; cfr. Z. Grocholewski, *De ordinatione ac munere tribunalium...* cit., 63.

⁽³¹⁾ Su l'avocazione prevista nell'art. 52 delle Norme, vedi *infra* nota 55.

⁽³²⁾ Del resto, anche il Romano Pontefice può risolvere personalmente le cause da lui avocate e non affidate alla Rota Romana (cann. 1417 § 1 e 1442), così come può farlo anche tramite giudici da lui delegati. In ambidue i casi, quelle sentenze di prima istanza non sono appellabili — tranne che nella delega si dica diversamente —, a norma del can. 1629, 1° (cfr. anche can. 333 § 3). Cfr. anche J. Llobell, *Verità e giudicato...* cit., sub § 6.

periore di grado, salvo il can. 1415 » (can. 1632 § 2). Se si effettua l'appello prima della citazione, il tribunale locale deve sospendere l'esercizio della giurisdizione (³³).

Veniamo dunque ai criteri del can. 1438 (34). Il primo numero, accogliendo in questo punto quanto stabilito dal can. 1594 § 1 CIC 17, determina che gli appelli contro le sentenze del tribunale della diocesi suffraganea (cfr. can. 1419) vengono rivolti al tribunale del metropolita (se in prima istanza ha conosciuto un tribunale interdiocesano eretto a norma del can. 1423, il tribunale d'appello viene determinato nel canone 1439). In questo modo, il tribunale del metropolita che riceve l'appello è lo stesso tribunale che conosce in prima istanza delle cause sorte nell'àmbito dell'arcidiocesi.

Per tale motivo, poiché non riceve l'appello un tribunale autonomo ma lo stesso organo che funge da tribunale di prima istanza in alcuni casi e di seconda in altri, le cause conosciute in primo grado dal tribunale metropolitano devono essere giudicate in secondo grado da un altro tribunale. È quanto prevede il n. 2º del canone 1438: «nelle cause trattate in prima istanza avanti al metropolita si appella al tribunale che egli stesso abbia, con l'approvazione della Sede Apostolica, stabilmente designato» (35). Spetta concedere tale approvazione alla Segnatura Apostolica (come si determina nell'art. 124, 4° della cost. ap. Pastor bonus), che agisce in questo caso come «Congregazione della Giustizia». Fino al 1988, a meno che ci fossero dei tribunali interdiocesani, concedevano quest'approvazione le Congregazioni dei vescovi, delle chiese orientali o di Propaganda Fide (36). Di solito, viene designato come tribunale stabile d'appello il tribunale di un'altra diocesi metropolitana, oppure quello di qualche diocesi suffraganea della stessa provincia o qualche tribunale in-

⁽³³⁾ Cfr. sent. c. Pompedda del 14 dicembre 1992, in *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 597-602, ed il commento di J. Llobell, *La necessità della doppia sentenza conforme e l'« appello automatico » ex can. 1682 costituiscono un gravame? Sul diritto di appello presso la Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 602-609.

⁽³⁴⁾ Ci riferiamo ai primi due numeri del canone. Per quanto riguarda i tribunali dei religiosi, cfr. can. 1427 e X. Ochoa, *Ordinatio tribunalium religiosorum iuxta vigentem disciplinam*, in *Commentarium pro Religiosis* 63 (1982) 3-21 e *ibid.*, 64 (1983) 124-141.

⁽³⁵⁾ Il can. 1594 § 2 del CIC 17 stabiliva che, nel caso in questione, si appellava all'Ordinario locale che, probante Sede Apostolica, semel pro semper designaverit.

⁽³⁶⁾ Cfr. Z. Grocholewski, *I Tribunali*, in AA.VV., *La Curia Romana*, Città del Vaticano 1990, 413.

terdiocesano (37). E comunque prima di concedere l'approvazione, la Segnatura accerta la conformità da parte del vescovo il cui tribunale il metropolita intende designare.

La regola del can. 1438, 2º inoltre va tenuta presente anche con riferimento ai tribunali d'appello dei tribunali degli Arcivescovi che non hanno diocesi suffraganee, così come degli Ordinari locali immediatamente soggetti alla Sede Apostolica. In tali casi, il can. 1594 § 3 CIC 17 prevedeva come tribunale d'appello il metropolita del quale trattava nel can. 285 CIC 17 (38). Il decreto Christus Dominus n. 40 soppresse pro regula le diocesi direttamente soggette alla Sede Apostolica; il motu proprio Ecclesiae Sanctae, I, 4 sollecitò alle Conferenze Episcopali che venisse applicata tale previsione che, infine, è stata accolta nel can. 431 (« d'ora in avanti, non vi siano di regola diocesi esenti»: § 2). Di conseguenza, nella fase di revisione del can. 1594 CIC 17, venne evitato ogni riferimento a tale fattispecie, « cum in novo Codice figura Metropolitae sine suffraganeis suppressa erit et non amplius erunt Episcopi dioecesani immediate Sedi Apostolicae subiecti» (39). Comunque, tale regola, non essendo assoluta, ammette delle eccezioni; in tal caso, spetterà alla Segnatura Apostolica l'approvazione del tribunale d'appello, con una procedura simile a quella seguita per i tribunali metropolitani (40).

Anche per determinare il tribunale d'appello che corrisponde a quello delle circoscrizioni personali viene invocato il can. 1438, 2°. Come vedevamo, se l'ordinariato militare non ha un'organizzazione giudiziaria all'interno della circoscrizione, è competente in primo grado il tribunale della diocesi dove ha la sede la curia dell'ordinaria-

⁽³⁷⁾ Per esempio, per il tribunale di Trnava è stato designato il tribunale di Nitra, sua diocesi suffraganea (Decreto della Segnatura Apostolica del 31 luglio 1991, Prot. n. 4047/91 SAT); per il metropolita di Olomuc a sua volta, è stato designato l'interdiocesano di Praga (Decreto della Segnatura Apostolica del 19 novembre 1990, Prot. n. 4042/90 SAT). Prendiamo i dati — e anche di altri decreti della Segnatura citati lungo questo lavoro — da Z. Grocholewski, *De ordinatione ac munere tribunalium...* cit., 50.

^{(38) «}Episcopi ... aliquem viciniorem Metropolitam, nisi forte iam elegerint, semel pro semper, praevia Sedis Apostolicae approvatione, eligant, cuius Concilio provinciali cum aliis intersint...».

⁽³⁹⁾ Communicationes 10 (1978) 242.

^{(40) «}Eadem est praxis ad designationem fori appellationis pro tribunalibus circumscriptionum immediate Sanctae Sedi subiectarum quod attinet» (Z. Grocholewski, De ordinatione ac munere tribunalium... cit., 50); cfr. anche F. Gil de las Heras, Organización judicial de la Iglesia en el nuevo Código, in Ius Canonicum 24 (1984) 138.

to; in tal caso, il tribunale d'appello viene determinato negli statuti. Se altrimenti c'è un tribunale proprio dell'ordinariato, gli appelli vengono inviati al tribunale che lo stesso Ordinario abbia designato stabilmente con l'approvazione della Sede Apostolica — tramite la Segnatura Apostolica: art. 124 PB —, come determina l'art. XIV della cost. ap. *Spirituali militum curae*, con remissione al can. 1438, 2° (41). Tale remissione al can. 1438, 2° fu invocata anche per analogia dallo stesso Tribunale della Segnatura Apostolica nel decreto di approvazione del tribunale di secondo grado corrispondente a quello della prelatura dell'Opus Dei (42).

La previsione di *Spirituali militum curae* mette in evidenza che, così come l'ordinario militare non può determinare il tribunale di prima istanza — se non ha un tribunale proprio — ma deve accettare quello della diocesi dove ha la sede, nel caso abbia un'organizzazione giudiziaria propria non è libero di scegliersi il tribunale d'appello, ma deve determinarsi negli statuti. Del resto, la menzionata remissione al can. 1438 permette di escludere che il tribunale di secondo grado possa far parte dell'organizzazione giudiziaria dell'ordinariato, allo stesso modo che il vescovo non può avere un tribunale d'appello all'interno della sua circoscrizione. Così, diversamente dal regime dei tribunali dei religiosi (che possono includere all'interno dell'istituto le diverse istanze), le cause di queste circoscrizioni personali non possono essere giudicate in seconda istanza all'interno di esse, ma devono appellarsi *ex novo et integro* davanti a giudici di una giurisdizione ecclesiastica diversa (⁴³).

In attenzione alla necessità di appellare le decisioni di un tribunale diocesano presso un tribunale esterno alla diocesi, non esistono più dei tribunali di prima istanza inferiori al vescovo le cui sentenze verrebbero appellate davanti al tribunale diocesano (44). Diverso è il

⁽⁴¹⁾ Vedi supra, n. 2.2. Cfr. P.A. Bonnet, I tribunali nella loro diversità di grado e di specie cit., 219.

⁽⁴²⁾ Cfr. Decreto della Segnatura Apostolica del 15 gennaio 1996, Prot. n. 4419/1/96 SAT, in *Romana* 12-22 (1996) 22-23.

⁽⁴³⁾ Cfr. A. Viana, Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los ordinariatos militares cit., 228 s. Diversamente, J. Beyer, Quelques notes et indications pour la nouvelle rédaction des Statuts des Ordinariats militaires, in Militum Cura Pastoralis 1 (1987-2) 27; IBID., Les Tribunaux de l'Ordinariat militaire, in Militum Cura Pastoralis 2 (1988-2) 56.

⁽⁴⁴⁾ Il tribunale dell'arcidiacono era uno di tali tribunali inferiori. Il Concilio di

caso del tribunale delegato, qualora il vescovo lo abbia costituito; tale tribunale infatti non è *inferiore* a quello ordinario della diocesi, ma — come quest'ultimo — forma un unico tribunale col vescovo, dimodoché la potestà giudiziale del vescovo si «esaurisce» con la sentenza da lui emessa o dal suo tribunale, vicario o delegato (cfr. can. 1419 § 1). Il CCEO contiene al riguardo una norma che esplicita quanto detto: «Dal delegato non si dà appello al delegante, ma al suo immediato superiore, a meno che il delegante non sia la stessa Sede Apostolica» (can. 1312 CCEO). Di conseguenza, l'appello dev'essere rivolto — sia che abbia giudicato il vescovo personalmente, sia che lo abbia fatto un tribunale ordinario o uno delegato — al tribunale superiore, secondo le regole dei cann. che stiamo considerando.

3.2. I tribunali interdiocesani di seconda istanza.

Coerentemente con la previsione del can. 1423, che accoglie la possibilità di erigere tribunali interdiocesani di prima istanza, le sentenze da questi emanate verranno giudicate in fase d'appello dai tribunali interdiocesani di secondo grado, a norma del can. 1439.

Questo canone considera obbligatoria l'erezione di questi tribunali in alcuni casi e facoltativa in altri. Infatti, da una parte il § 1 prende in considerazione tre possibilità. In primo luogo, che il tribunale interdiocesano di prima istanza riunisca diverse diocesi della stessa provincia ecclesiastica — tutte le diocesi della provincia o soltanto alcune —, esclusa l'arcidiocesi; in tal caso, è tribunale d'appello quello del metropolitano, poiché a lui spetterebbe ricevere gli appelli di ognuna delle diocesi. In secondo luogo, se tra le diocesi appartenenti alla stessa provincia che hanno messo in piedi il tribunale interdiocesano di primo grado si trova anche la diocesi metropolitana, riceve l'appello il tribunale che la conferenza episcopale abbia stabilmente determinato con l'approvazione della Sede Apostolica. Non vi è dunque — a differenza di quanto previsto nel can. 1438 — alcun tribunale stabilito dal metropolitano, o da lui con i suffraganei, ma vi dev'essere una designazione fatta dalla conferenza epi-

Trento però riservò la competenza in primo grado al tribunale del vescovo: cfr. Concilio de Trento, ses. 24, 11 novembre 1563 Doctrina de sacramento matrimonii, Decretum de reformatione, can. 20, in Conciliorum Oecumenicorum Decreta (ed. a cura dell'Istituto per le Scienze Religiose), Bologna 1991, 772.

scopale. La stessa soluzione si segue se del tribunale interdiocesano di primo grado fanno parte diocesi di diverse province, ci siano o meno delle diocesi metropolitane.

Come regola generale dunque quando in prima istanza ha conosciuto un tribunale interdiocesano che abbraccia diocesi di diverse province o dove vi si trovi un metropolitano, la conferenza episcopale *deve* costituire un tribunale interdiocesano di seconda istanza, con l'approvazione della Segnatura Apostolica (45).

«Oltre i casi di cui al § 1» appena visti, d'altra parte, il §2 del can. 1439 stabilisce che la conferenza episcopale può costituire, sempre con l'approvazione della Segnatura Apostolica, uno o più tribunali di seconda istanza. Nei due casi, può trattarsi di un tribunale eretto ad hoc, oppure di un altro tribunale interdiocesano del territorio della conferenza episcopale o di un tribunale locale già costituiti e funzionanti per altre cause (46). Il tribunale interdiocesano di seconda istanza dunque — secondo il can. 1439 — si deve costituire se c'è un tribunale interdiocesano di prima istanza per diocesi di diverse provincie o che includa una metropolitana. Oltre quei casi, la conferenza episcopale può costituire uno o vari tribunali. In tali casi di costituzione facoltativa, si avrà un foro concorrente tra questo tribunale della conferenza episcopale — che potrebbe anche essere di sola seconda istanza, se non si sceglie un altro tribunale già esistente ed il tribunale del metropolitano o gli altri tribunali interdiocesani di costituzione obbligatoria del § 1. Il conflitto si risolve secondo i criteri della prevenzione, a norma del can. 1415 (cfr. can. 1632 § 2).

La possibilità del § 2 del can. 1439 interessa in un certo senso ai metropoliti, che sarebbero competenti per ricevere gli appelli delle diocesi in questione *ex can.* 1438. Ciò provocò, durante i lavori di revisione del Codice, alcune reticenze nel riscontrare un diverso fondamento all'erezione dei tribunali interdiocesani di diverso grado. A

⁽⁴⁵⁾ Cfr. art. 124, 4° della cost. ap. *Pastor bonus* e can. 1445 § 3, 3°, dove si stabilisce che tra le competenze della Segnatura Apostolica si trova quella di «promuovere ed approvare l'erezione dei tribunali di cui ai cann. 1423 e 1439».

Si veda *supra* n. 2.1 per quanto riguarda la procedura di elezione del tribunale interdiocesano di prima istanza.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. ad esempio il Decreto de la Segnatura Apostolica dell'11 marzo 1982, Prot. n. 13029/81, dove viene approvata la designazione del tribunale metropolitano di Olomuc come di seconda istanza per l'interdiocesano di Praga; cfr. Z. Grocholewski, De ordinatione ac munere tribunalium... cit.

norma del can. 1423, dove l'iniziativa chiaramente spetta ai vescovi, non vi è alcuna competenza della conferenza episcopale; invece, nei tribunali del can. 1439 la conferenza episcopale eserciterebbe una competenza che spetterebbe anche ai metropoliti. Del resto, nei primi schemi non si menzionava l'approvazione della Santa Sede; per cui, interrogati da un consultore circa la potestà d'erezione delle conferenze episcopali, i membri del *coetus* di revisione conclusero al riguardo che le conferenze esercitavano tale potestà proprio « iure Codicis, qui a Summo Pontifice promulgabitur » (47). Comunque, posteriormente si aggiunse la clausola *probante Sede Apostolica*, che non si trova nello *schema* del 1976 (48). In ogni caso, mentre la potestà del tribunale interdiocesano di prima istanza proviene dai vescovi che lo erigono — e non dall'approvazione della Segnatura —, la potestà di quelli di secondo grado proviene dal Romano Pontefice, come in ogni giudizio d'appello.

Come abbiamo detto, il tribunale interdiocesano di prima istanza può erigersi per tutte le cause oppure soltanto per un tipo di cause (cfr. can. 1423). Nel secondo caso, l'incompetenza (ratione materiae) sulle altre cause escluse è assoluta (cfr. can. 1620, 1°). I primi decreti d'erezione — alla stregua del modello italiano — tendevano a circoscrivere la competenza di tali tribunali alle sole cause matrimoniali, ma col passare del tempo si è diffusa non soltanto l'esistenza di detti tribunali ma anche l'universalità delle cause loro affidate (49). Di conseguenza, i tribunali di seconda istanza giudicheranno anche dello stesso genere di cause per le quali fu eretto il tribunale di primo grado. Ma può darsi che un tribunale interdiocesano di primo grado che fu costituito per esempio per conoscere soltanto delle cause matrimoniali invii le sue decisioni in grado d'appello ad un tribunale interdiocesano di seconda istanza eretto per giudicare ogni tipo di cause; contro le cause non matrimoniali giudicate in primo grado dal tribunale diocesano si proporrà l'appello non a questo tribunale interdiocesano di secondo grado ma al tribunale da designare secondo i criteri del can. 1438. Come abbiamo ipotizzato, se un vescovo italiano decidesse di affidare le cause matrimoniali al suo tribunale diocesa-

⁽⁴⁷⁾ Communicationes 10 (1978) 243. Si trattava del c. 40 dello schema.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. Communicationes 16 (1984) 60.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. P. Moneta, La giustizia nella Chiesa, Bologna 1993, 45; Z. Grocholewski, De ordinatione ac munere tribunalium... cit., 51 s.

no, si proporrebbe l'appello al tribunale determinato secondo le regole del can. 1438, e non a quello che spetterebbe secondo il *Qua cura* (50).

3.3. Portata della competenza funzionale prospettata nel can. 1440.

La competenza *verticale* della quale parlavamo nella Premessa di queste pagine, fa sì che una volta determinato il giudice con competenza oggettiva e territoriale che deve giudicare in prima istanza, vengano anche determinati automaticamente — salva sempre la possibilità di trovare dei fori concorrenti, in alcuni casi ben determinati, come abbiamo visto — gli organi giurisdizionali competenti nelle ulteriori istanze. Una volta iniziata cioè la prima istanza (e scelto il tribunale competente secondo i criteri dei cann. 1404-1416, per le cause matrimoniali del can. 1673) viene anche fissata la linea gerarchica per le ulteriori istanze dai criteri dei cann. 1438-1439, la cui violazione provoca l'incompetenza assoluta del tribunale e conseguentemente la nullità insanabile della sentenza emessa. È quanto prevede il can. 1440, una delle novità della codificazione del 1983: « se la competenza relativa al grado di giudizio non viene osservata a norma dei cann. 1438 e 1439, l'incompetenza del giudice è assoluta».

Nella Chiesa dunque c'è una centralizzazione totale rispetto alla seconda o ulteriori istanze: innanzitutto, perché tutti i tribunali d'appello ricevono la loro competenza sui tribunali di prima istanza da parte del Romano Pontefice — proprio tramite le previsioni codiciali, in specie i cann. 1438-1439 menzionati —; ma anche sia perché la Rota Romana è tribunale universale d'appello sia perché tutti i fedeli possono rivolgersi al Romano Pontefice in qualsiasi fase del contraddittorio (51).

La prima conseguenza dell'applicazione del can. 1440 è l'incompetenza assoluta di qualsiasi tribunale per giudicare in un grado diverso di quello che gli corrisponde. Come dicevamo nella Premessa, la nullità assoluta che tale incompetenza recherebbe alla sentenza di secondo grado emessa da un tribunale di primo grado fa sì che le parti possano presentare eccezione d'incompetenza e che il giudice

⁽⁵⁰⁾ Cit. in nota 19.

⁽⁵¹⁾ Cfr. cc. 1417 e 1444 § 2 CIC; artt. 13, 124, 2° e 129 § 1, 4° cost. ap. *Pastor bonus*; c. 1059 CCEO; J. LLOBELL, *Centralizzazione normativa processuale...* cit., 436 s. Per quanto riguarda la competenza della Rota nelle cause orientali, vedi *infra* n. 4.

debba dichiararsi incompetente in qualsiasi fase del processo (cfr. cann. 1459 e 1461). Inoltre, la natura assoluta dell'incompetenza vieta anche la proposizione di una causa nella stessa istanza (prima o seconda) nella quale è già stata giudicata o è scaturita la *perpetuatio iurisdictionis* in seguito alla citazione (cfr. can. 1512, 2), a difesa del principio *ne bis in idem* (52).

Ma tale incompetenza non si limita a vietare ai tribunali di primo grado di conoscere in istanze superiori. Si riferisce anche ai tribunali superiori, che non possono giudicare delle cause per le quali sono competenti i tribunali inferiori (53). Per tale motivo, anche la Rota Romana è assolutamente incompetente per giudicare in primo grado — fuori dai casi previsti nel can. 1405 § 3 — e deve chiedere la commissione di competenza anziché la semplice proroga (54), tranne nella fattispecie prevista dall'art. 52 delle Normae Tribunalis Romanae Rotae del 18 aprile 1994, dove si prevede tra le facoltà del Decano della Rota quella di avocare una causa in prima istanza dopo aver sentito i due uditori più anziani « quoties peculiaria adiuncta sive locorum sive personarum propter bonum animarum idipsum urgeant » (55). Dopo il rescritto del 21 maggio 1997, il Decano può avo-

⁽⁵²⁾ Cfr. J. LLOBELL, Del fuero competente cit., 687 s.; IBID., Il tribunale competente per l'appello della sentenza di nullità del matrimonio giudicata « tamquam in prima istantia ex can 1683 », in Ius Ecclesiae 8 (1996) 689-711, dove commenta il Decreto della Segnatura Apostolica del 17 maggio 1995, Prot. n. 25670/94 V.T., in Ius Ecclesiae 8 (1996) 819-821.

⁽⁵³⁾ Cfr. J.M. PINTO, La giurisdizione, in Il processo matrimoniale canonico, cit., 112. Diversamente, cfr. F. ROBERTI, De processibus, I, Romae 1956, 173.

⁽⁵⁴⁾ J. LLOBELL, Commissione e proroga della competenza dei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniale. Sulla natura dell'incompetenza in questi processi, in Ius Ecclesiae 2 (1990) 724 s.

⁽⁵⁵⁾ ROTA ROMANA, Normae Rotae Romanae Tribunalis, in AAS 86 (1994) 508-540; cfr. SEGRETERIA DI STATO, Rescriptum ex Audientia Sanctissimi, 23 febbraio 1995, in AAS 87 (1995) 366; V. FAGIOLO, La figura e i poteri del Decano della Rota Romana, in AA.VV. (a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo), Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana, Città del Vaticano 1997, 93-102; T. MAURO, L'avocatio causae, in ibid., 213-222. Si vedano anche le riserve espresse circa l'opportunità di tale norma in P.A. Bonnet, La competenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica cit., 14-16.

Tale norma ha tolto la straordinarietà di una facoltà della quale godeva precedentemente il Decano della Rota, per la quale poteva avocare delle cause conosciute dalla stessa Rota in via incidentale; cfr. Rota Romana, *Nuove Norme del Tribunale della Sacra Romana Rota*, Città del Vaticano 1969, 28; *Normae Sacrae Romanae Rotae Tribunalis*, in

care tali cause in prima istanza non soltanto auditis duobus antiquioribus Auditoribus — come stabilisce l'art. 52 delle Norme del 1994
— «ma anche a sua discrezione su semplice richiesta del Turno» (56).

Ma inoltre non basta che chi giudichi in secondo grado sia un tribunale di seconda istanza. Dev'esserlo «a norma dei cann. 1438 e 1439»: dev'essere cioè tribunale di secondo grado per chi ha giudicato precedentemente, secondo i criteri stabiliti in quei canoni. Per alcuni autori invece — e tale sembra essere anche la prassi della Segnatura Apostolica, come si desume in un recente intervento del suo Promotore di Giustizia (57) — l'incompetenza assoluta funzionale si riferirebbe soltanto al grado di tribunale. Secondo tale impostazione, un tribunale di primo grado non può mai giudicare in seconda istanza, ma il tribunale d'appello che giudica in secondo grado senza attenersi alle regole dei cann. 1438-1439 sarebbe soltanto relativamente incompetente. Di conseguenza, la previsione del can. 1632 («se nell'appello non è indicato a quale tribunale esso è diretto, si presume fatto al tribunale di cui ai cann. 1438 e 1439») sarebbe soltanto indicativa (58).

AAS 74 (1982) 516; Facoltà straordinarie di S.E. il Decano della Sacra Romana Rota, 26 luglio 1981, in ibidem; A. Stankiewicz, Rilievi procedurali nel nuovo « ordo iudiciarius » della Rota Romana, in Ius Ecclesiae 7 (1995) 67 s.

⁽⁵⁶⁾ SEGRETERIA DI STATO, Rescritto di concessione al Decano della Rota Romana della facoltà di avocare una causa in prima istanza, non soltanto a norma dell'art. 52 delle Norme Proprie, ma anche — a sua discrezione — su semplice richiesta del Turno, 21 maggio 1997, Prot. n. 414.266.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. F. Daneels, Recensione a M.J. Arroba, «Diritto processuale canonico», in Ius Ecclesiae 9 (1997) in corso di stampa.

⁽⁵⁸⁾ J. Ochoa, I titoli di competenza, in Il processo matrimoniale canonico, cit., 146-148. Per questo autore, il titolo di competenza sancito nel can. 1440 « potrebbe essere formulato così: È competente per ragione di grado di giudizio il giudice di grado uguale al grado di giudizio della causa ». Di conseguenza, « il titolo di competenza tra i diversi tribunali di secondo grado è relativo o concorrente », e l'inosservanza delle regole dei cann. 1438-1439 non è assoluta ma relativa, come « si evince al medesimo can. 1632 § 2 che prevede la soluzione del conflitto di competenza tra due tribunali di secondo grado in base al principio della prevenzione. Come si sa, la prevenzione presuppone che i tribunali aeque competentia sunt (c. 1415), e questa condizione non si verifica quando le cause sono di competenza assoluta. La prevenzione mai può dare la competenza ad un giudice che sia assolutamente incompetente riguardo ad una determinata causa. Pertanto, se la legge prevede la possibilità di applicare il principio della prevenzione, vuol dire che si tratta, in quel caso, di competenza o di incompetenza relativa ».

Tale opinione si basa principalmente sulla possibilità prevista dal can. 1632 in questione: se si può scegliere tra diversi tribunali per proporre l'appello, vuol dire che ci sono diversi tribunali ugualmente competenti. Ma a nostro avviso la concorrenza in secondo grado di giudizio si può presentare soltanto tra il tribunale che risulti dall'applicazione dei cann. 1438-1439 (e tra di questi, quando la Conferenza Episcopale abbia eretto i tribunali interdiocesani del can. 1439 § 2) e la Rota Romana — o quella della Nunziatura spagnola —: possibilità del resto prevista nello stesso canone 1438. Infatti, la perpetuatio iurisdictionis che scaturisce dalla citazione legittima ed è alla base dell'istituto della prevenzione non avviene quando chi cita è un tribunale incompetente (assolutamente o relativamente): «Notificata legittimamente la citazione o presentatesi le parti davanti al giudice per fare la causa ... la causa diventa propria di quel giudice o di quel tribunale per altro competente, avanti al quale fu introdotta l'azione » (can. 1512, 2°). Del resto, sarebbe fuorviante che un canone (il 1632) prendesse in considerazione una fattispecie del genere: che le parti si rivolgano ad un tribunale incompetente, seppure relativamente (59).

Di conseguenza, non sembra che in secondo grado esistano dei criteri territoriali, tranne per quel che riguarda i tribunali interdiocesani facoltativi menzionati; e dunque poiché non basta essere tribunale di seconda istanza ma dev'esserlo rispetto a quello di primo grado, se un tribunale di secondo grado non è competente secondo i criteri dei cann. 1438-1439 la sua incompetenza dovrebbe essere assoluta (e l'eventuale decisione, insanabilmente nulla). Cioè, se non si indica un tribunale davanti al quale si propone l'appello, si presume fatto presso il tribunale competente secondo i criteri visti; altrimenti, se viene indicato un tribunale diverso sarà assolutamente incompe-

⁽⁵⁹⁾ Cfr. J. LLOBELL, Centralizzazione normativa processuale... cit., 436; M.J. Arroba, Diritto processuale canonico, Roma 1994, 136. Sembra essere questa anche l'opinione di altri autori che nel prendere in considerazione il can. 1632, soltanto prospettano come concorrenti il tribunale corrispondente dall'applicazione dei cann. 1438-1439 e la Rota Romana, senza accennare minimamente ad altre possibilità di concorrenza: cfr. P. Moneta, commento al can. 1632 in AA.VV., Comentario exegético cit., IV/II, 1657; anche IBID., La giustizia nella Chiesa, cit., 42; J.L. Acebal, Commento al can. 1632, in Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada, Madrid 1991, 794; L.G. Wrenn, Processes, in The Code of Canon Law. A text and a commentary, New York-Mahwah 1985, 958 e 998.

^{17.} Ius Ecclesiae -1997.

tente il quale per poter emanare una sentenza valida dovrà ottenere la commissione di competenza.

Altri motivi addotti a sostegno della tesi contraria a quella da noi sostenuta si possono ricondurre ai seguenti: in primo luogo, perché appare illogico che l'incompetenza fra i tribunali di seconda istanza sia assoluta mentre è relativa tra quelli di primo grado. In secondo luogo, perché l'interpretazione letterale del can. 1440 escluderebbe dall'incompetenza assoluta ratione gradus sia i tribunali di terza o ulteriore istanza sia quelli di seconda non eretti a norma dei cann. 1438-1439. In terzo luogo, perché l'art. 124, 3° della cost. ap. Passtor bonus denomina proroga — istituto che riguarda soltanto l'incompetenza relativa — la modifica della competenza dei tribunali inferiori affidata alla Segnatura. In quarto luogo, perché l'affidamento di cause a tribunali di secondo grado incompetenti avviene principalmente nelle chiese meno organizzate, ad esempio, nei territori di missione. E infine perché chiesto nel 1986 il parere a due eminenti processualisti, esclusero che l'incompetenza in seconda istanza fra tribunali di secondo grado fosse assoluta.

In realtà, come segnala Llobell (60), tali motivi sembrano voler fondare più una soluzione di *iure condendo* e una prassi seguita nella Segnatura che un'interpretazione della norma vigente, poiché da una parte — come vedremo posteriormente — anche se il can. 1440 prende in considerazione soltanto i cann. 1438-1439 ciò non esclude minimamente il carattere assoluto dell'incompetenza dei tribunali di terza istanza né di quelli di seconda non eretti a norma di tali canoni, che hanno bisogno di ottenere la commissione di competenza. Anche se l'art. 124, 3° della cost. ap. *Pastor bonus*, il can. 1445 § 3, 2° e l'art. 18 delle *Normae speciales* della Segnatura parlano di *prorogare*, sembra che viene adoperato il termine impropriamente, e che in tale "proroga" si debba includere anche la commissione di competenza, come risulta anche nei casi in cui la Segnatura « proroga » — in realtà « dà la commissione » — la competenza dei tribunali periferici affinché possano giudicare in terza istanza, oppure affinché vengano tra-

⁽⁶⁰⁾ Cfr. J. Llobell, « Quaestiones disputatae » sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), Quaderni della Mendola, vol. 5: I giudizi nella Chiesa. I processi contenzioso e matrimoniale, Milano, in corso di stampa, dove riasume e critica così il pensiero di F. Daneels, Recensione a M.J. Arroba cit.

sferite le cause ad un tribunale diverso da quello competente, modificando la perpetuatio iurisdictionis che rende assolutamente incompetenti tutti gli altri tribunali. Del resto, è pacifico che l'incompetenza esistente tra due tribunali di seconda o ulteriore istanza quali la Rota Romana e la Rota della Nunziatura di Madrid sia assoluta (vedi infra n. 4).

Il principio del carattere assoluto dell'incompetenza funzionale ratione gradus non viene meno nelle fattispecie in cui un tribunale di secondo grado giudica in certi casi in prima istanza. In primo luogo, quando il tribunale che riceve l'appello — quello metropolitano, ad esempio — è allo stesso tempo di primo grado per le cause sorte nella diocesi metropolitana. Una situazione simile si produce anche a risulte della peculiare organizzazione dei tribunali regionali italiani, poiché nel motu proprio d'erezione del 1938 veniva scelto il tribunale d'appello tra gli stessi tribunali regionali, che in questo modo diventavano competenti in primo grado per le cause delle rispettive regioni ecclesiastiche e in secondo grado per le cause giudicate da altri tribunali regionali.

Può anche darsi che un tribunale di secondo grado giudichi in primo grado a norma dei cann. 1419 § 2 e 1683: quando deve giudicare di diritti o beni temporali del vescovo o di una persona giuridica da lui rappresentata, e quando — in forza del can. 1683 e come eccezione al disposto nel can. 1639 § 1 — si introduce un nuovo capo di nullità in fase d'appello.

Nel primo caso — quello del can. 1419 § 2 cioè — l'appello va proposto presso il tribunale che risulti dall'applicazione del can. 1438. Nell'altra fattispecie prospettata, quando un tribunale d'appello che giudica *come in prima istanza* del nuovo capo di nullità introdotto *ex can.* 1683 è anche di primo grado per altre cause — ad esempio, il tribunale del metropolitano — , dovrà inviare la sentenza emessa al tribunale superiore (di terza o ulteriore istanza) e non al tribunale di secondo grado competente per ricevere gli appelli delle cause della diocesi metropolitana a norma del can. 1438, 2° (61). In tal caso, se il tribunale che ha giudicato *come in prima istanza* dichia-

⁽⁶¹⁾ Cfr. J. LLOBELL, Centralizzazione normativa processuale... cit., 476 s.; IBID., Il tribunale competente per l'appello della sentenza di nullità del matrimonio giudicata «tamquam in prima instantia ex can 1683 » cit. ed il Decreto della Segnatura Apostolica ivi commentato del 17 maggio 1995, in Ius Ecclesiae 8 (1996) 819-821.

rò la nullità del matrimonio, il tribunale superiore potrà emanare il decreto di ratifica a norma del can. 1682 § 2. Se l'introduzione del nuovo capo ha luogo presso la Rota Romana, sarà un nuovo turno a conoscere l'eventuale appello (62).

La previsione del can. 1683 va applicata anche ai tribunali d'appello di sola seconda istanza; i quali in tali casi ricevono ex lege la competenza per giudicare in primo grado. Infatti, questa è un'altra peculiarità da sottolineare: l'esistenza di tribunali d'appello incompetenti per giudicare in primo grado, tranne che nella fattispecie poc'anzi accennata. Sono tali i tribunali interdiocesani di sola seconda istanza eretti a norma del can. 1439 § 2 e il tribunale d'appello del vicariato di Roma, presso il quale si propongono gli appelli contro le decisioni dei tribunali regionali del Lazio, Campania e Sardegna — competenti per le cause matrimoniali — nonché dei tribunali diocesani di Roma e delle altre diocesi del Lazio — competenti per il resto delle cause —, dell'ordinariato militare italiano e della prelatura dell'Opus Dei. Fu il motu proprio Sollicita cura del 1987 a modificare l'attribuzione di competenze di secondo grado che precedentemente spettavano in buona misura alla Rota Romana (63). Un mese prima, il motu proprio Quo civium cura aveva stabilito invece che le decisioni del tribunale ecclesiastico dello Stato della Città del Vaticano potevano essere impugnate soltanto presso la Rota Romana (64). Pur non trattandosi di tribunali apostolici, si è ritenuto sconveniente che le decisioni dei tribunali che giudicano a nome del Papa fossero impugnate presso un tribunale sottoposto alla giurisdizione di un altro vescovo diocesano.

Come abbiamo accennato precedentemente, un tribunale assolutamente incompetente può diventare competente tramite la commissione di competenza (65). Tranne nei casi in cui la Congregazione

⁽⁶²⁾ Cfr. art. 55 § 2 delle Normae Rotae cit.; Lett. del Segretario della S.C. per gli Affari EE.SS., 15 ottobre 1952, in X. Ochoa, Leges Ecclesiae, 2, n. 2309; facoltà confermate in Sacra Romana Rota, Facoltà straordinarie di S.E. il Decano della Sacra Romana Rota cit., n. 1; IBID., Nuove norme del Tribunale della Sacra Romana Rota del 1969 cit., appendice 2, n. 1.

⁽⁶³⁾ Cfr. motu proprio Sollicita cura del 26 dicembre 1987, in AAS 80 (1988) 121-124; anche in Ius Ecclesiae 1 (1989) 343-345; J. LLOBELL, Il tribunale di appello del vicariato di Roma, in Ius Ecclesiae 1 (1989) 266 s.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. motu proprio *Quo civium cura* del 21 novembre 1987, in *AAS* 79 (1987) 1353-1355.

⁽⁶⁵⁾ Si veda al riguardo J. Llobell, Commissione e proroga della competenza dei tribunali ecclesiastici cit.; IBID., Centralizzazione normativa processuale... cit., 465 s.

per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti affida ad un tribunale locale le cause di nullità della sacra ordinazione (can. 1710), soltanto la Segnatura Apostolica può concedere proroghe e commissioni di competenza ai tribunali ecclesiastici.

E difatti la Segnatura concede abbondanti commissioni di competenza (66), sia in favore di tribunali periferici che in favore della Rota Romana affinché possa giudicare in primo grado delle cause non riservate (giudicando la Rota sempre in cause di competenza assoluta, non può ricevere proroghe ma commissioni) (67). Altre fattispecie di commissioni sono quelle concesse — per un periodo di tempo o per singole cause, e anche generali, contando con la conformità ad casum del Romano Pontefice per le fattispecie più rilevanti (68) — a tribunali d'appello affinché possano giudicare in primo grado; a tribunali di prima istanza o di seconda diversi dei previsti, perché possano ricevere degli appelli; oppure a qualsiasi tribunale, affinché possa giudicare in terza istanza. La proroga o la commissione si concede dopo aver ottenuto l'accordo delle parti; e, in tali casi, l'appello va proposto al tribunale di secondo grado di quello che ha ottenuto la commissione o la proroga, e non di quello che ha perso la competenza in forza della proroga o della commissione.

Va qui ripreso anche quanto accennavamo all'inizio di queste pagine: il vescovo diocesano può dare una delega — di giurisdizione o di competenza — soltanto nell'àmbito della sua circoscrizione (69).

⁽⁶⁶⁾ Cfr. Z. Grocholewski, *De ordinatione ac munere tribunalium...* cit. Si può vedere un elenco di alcuni decreti di commissione e proroga di competenza emanati dalla Segnatura in *Ius Ecclesiae* 2 (1990) 721-737. E su *L'attività della Santa Sede*, Città del Vaticano 1996, 850-858, vengono riportati gli interventi della Segnatura Apostolica sia riguardo alle proroghe e commissioni concesse che riguardo all'erezione, soppressione ed eventuale abbandono dei tribunali interdiocesani, determinazione dei tribunali d'appello.

⁽⁶⁷⁾ Sulla competenza della Rota in prima istanza in forza dell'avocazione fatta dal Decano, vedi supra nota 55.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. Rescritto del 26 marzo 1974 (dove si distinguono tali fattispecie più rilevanti nelle quali la Segnatura ha bisogno dell'autorizzazione pontificia, dai casi meno rilevanti, dove il Supremo Tribunale gode di maggior autonomia), in X. Ochoa, *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, V, Roma 1980, n. 4279; anche, J. Llobell, *Centralizzazione normativa processuale...* cit., 468, dove sottolinea le imprecisioni del rescritto in questione.

⁽⁶⁹⁾ Su questo punto, cfr. J. LLOBELL, *Del fuero competente* cit., 690 s. Tale delega non è viabile nella fattispecie del can. 1469; cfr. M.A. ORTIZ, Commento al can. 1469, in *Comentario exegético* cit., 999-1001.

Vi sono due tipi di delegazione: da una parte, quella fatta a chi non ha la giurisdizione; e, dall'altra, quella fatta a chi ha giurisdizione ma è incompetente, con incompetenza assoluta o relativa (tramite la commissione o la proroga di competenza, rispettivamente). Il vescovo può sempre dare quel primo tipo di delega. Ma rispetto al secondo (quello col quale cioè dà la commissione o la proroga) può dare soltanto la commissione al suo tribunale, che era diventato assolutamente incompetente per via di una riserva fatta dallo stesso vescovo. (Non può prorogare la competenza del suo tribunale vicario poiché la competenza di quest'ultimo coincide con quella del vescovo o, se differisce, è perché c'è stata la riserva, e dunque ci vuole la commissione e non la proroga.) Il vescovo non può mai concedere competenza a un tribunale di un altro vescovo — pur contando con l'assenso di quest'ultimo — giacché in tal caso il tribunale ad quem sarebbe delegato del vescovo a quo, il quale eserciterebbe la giurisdizione extra territorium (contro il can. 1469). Del resto, il vescovo ad quem non può conferire alcuna competenza al suo tribunale, poiché — appartenendo tale competenza al vescovo a quo — lui è incompetente. anche se relativamente.

Non sono mancati degli interventi della Segnatura tendenti a vietare il deferimento delle cause fatto da un vescovo verso il tribunale di un'altra circoscrizione — pur contando con l'assenso del vescovo ad quem — , senza aver ottenuto la proroga di competenza da parte della Segnatura Apostolica: « nullus Episcopus potestatem habet concedendi alii tribunali facultatem pertractandi quandam causam; unius enim Signaturae Apostolicae est tribunalium competentiam prorogare (cfr. can. 1445 § 3, 2°) » (7°).

⁽⁷⁰⁾ Decreto di diniego della proroga della competenza, « ad casum » e generale, per la prima istanza, in favore di un tribunale locale, del 22 giugno 1989 (Prot. n. 20.919/89 C.P.), pubblicato su *Ius Ecclesiae* 2 (1990) 730-731. Tali interventi del Supremo Tribunale, del resto, evidenziano le incongruenze sorte dalla relatività dell'incompetenza territoriale, poiché tale relatività contraddice « lo spirito del sistema, che altro non è che quello di vietare tutte le forme di proroga (volontaria o involontaria; espressa o tacita; previa o posteriore alla concordanza del dubbio; fatta dalle parti, con o senza il consenso del tribunale o del vescovo incompetenti), tranne quella conferita dalla Segnatura » (J. LLOBELL, *Commissione e proroga della competenza...* cit., 739). Sulla proroga tacita di competenza e i problemi connessi, cfr. IBID., *Centralizzazione normativa processuale...* cit., 469-475.

4. I Tribunali locali di terza istanza.

Pur non trovandosi nel CIC una norma similare a quella del can. 1065 CCEO, si può applicare anche all'àmbito latino quanto stabilisce detto canone: «il tribunale di terzo grado è la Sede Apostolica, a meno che non sia stato espressamente disposto diversamente dal diritto comune» (71). Infatti, pur essendo la Rota Romana il tribunale ordinario di terza o ulteriore istanza per tutta la Chiesa latina, la legislazione canonica prevede che in alcuni casi qualche tribunale latino non apostolico giudichi in terza o ulteriore istanza.

Prima di occuparci delle eccezioni presenti nella legislazione latina a tale competenza della Rota Romana, conviene fare un breve cenno alla soluzione adottata nell'organizzazione giudiziaria delle chiese orientali. Com'è noto, i cann. 73 e 79 del motu proprio *Sollicitudinem nostram* (72) prevedevano la competenza della Rota Romana anche riguardo alle chiese orientali, sia come tribunale universale di appello sia come tribunale di terza o ulteriore istanza. Ma nei lavori di codificazione del diritto orientale è emersa la volontà esplicita di stabilire che « ogni chiesa orientale abbia la facoltà di organizzare i suoi tribunali in modo di poter trattare le cause (non riservate alla S. Sede) in tutte le istanze, fino alla sentenza finale, salvo restando la "provocatio ad Sedem Apostolicam" ... che è un caso eccezionale e non presenta un vero appello » (73).

Infatti, accanto alla previsione del can. 1065 CCEO richiamata, che riconosce la competenza della Sede Apostolica a meno che il diritto comune non determini altrimenti, di fatto i cann. 1062 e 1063 CCEO contengono delle determinazioni che tolgono delle competenze alla Rota (contenute anche tra l'altro nell'art. 128, 2 della cost. ap. *Pastor bonus*). Le chiese patriarcali e quelle arcivescovili maggiori — equiparate alle chiese patriarcali « a meno che non sia espressamente disposto diversamente »: can. 152 CCEO — hanno un sistema giudiziario al loro interno (tribunali dei sinodi delle chiese patriarcali, tribunale della chiesa patriarcale) che prevede la seconda e ulterio-

⁽⁷¹⁾ Cfr. P.A. Bonnet, I tribunali nella loro diversità di grado e di specie cit., 220.

⁽⁷²⁾ Cfr. Pio XII, motu proprio Sollicitudinem nostram del 6 gennaio 1950, in AAS 42 (1950) 21-22.

⁽⁷³⁾ Principi 1974, Canoni «De Processibus» n. 3, in PCCICOR, Principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, in Nuntia 3 (1976) 3-10.

ri istanze, dimodoché soltanto si arriva a Roma tramite la via straordinaria della *provocatio*. Nelle altre chiese invece (metropolitane *sui iuris* e altre chiese *sui iuris* dipendenti dalla Sede Apostolica, così come nelle chiese patriarcali ma al di fuori del territorio del patriarca) vige la competenza della Rota (⁷⁴).

Così, prevedendo l'esistenza di tribunali con uguali competenze a quelle della Rota per il rispettivo grado dell'istanza, si è voluto escludere dalla competenza della Rota — nelle materie non riservate — la via ordinaria dell'appello in seconda istanza per tutti i tribunali e della terza ed ulteriori istanze per i tribunali delle chiese patriarcali e arcivescovili maggiori per le cause del proprio territorio (75).

Per quanto riguarda il regime latino, nel corso della revisione codiciale fu rifiutata più volte la proposta di generalizzare la possibilità di erigere tribunali regionali (anche di àmbito nazionale) di terza istanza, al modo di altri tribunali esistenti in taluni paesi. Il motivo della negativa fu che in tal modo « evacuaretur tribunal Apostolicum, per quod assequitur bonum non parvi momenti scilicet uniformitas iurisprudentiae pro tota Ecclesiae» (76). Bonnet, nel ritenere giusta la conclusione del legislatore di evitare cioè la proliferazione di tribunali locali di terza istanza, sottolinea in modo particolare lo svuotamento che tale proliferazione recherebbe della funzione di unificazione della prassi giurisprudenziale da svolgere dalla Rota Romana (77).

⁽⁷⁴⁾ Sul sistema processuale orientale, oltre la bibliografia segnalata nella nota 74, cfr. V.J. Pospishil, Eastern Catholic Church Law, New York 1996, 706-712; J.L. Acebal, Commento ai cann. 1059-1068, in AA.VV., Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Edición bilingüe comentada, Madrid 1994, 425-432; A. Thazhath, The Superior and Ordinary Tribunals of a « sui iuris » Eastern Catholic Church, in Studia canonica 29 (1995) 375-396.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. J. LLOBELL, Il giudizio contenzioso nel «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium», in corso di stampa; IBID., Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la «matrimonializzazione» del processo. La tutela dell'«ecosistema» processuale; il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa, in AA.VV., Le «normae» del Tribunale della Rota Romana cit., 67 s.; diversamente, R. Funghini, La competenza del Tribunale della Rota Romana, in ibid., 162 s.

⁽⁷⁶⁾ Cfr. Communicationes 10 (1978) 243; Communicationes 16 (1984) 59; cfr. anche, contro la soluzione adottata, J.J. GARCÍA FAÍLDE, Nuevo derecho procesal canónico, Salamanca 1992, 71; J.L. MÉNDEZ RAYÓN, Normativa procesal y tercera instancia cit.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. P.A. Bonnet, I tribunali nella loro diversità di grado e di specie cit., 221; cfr. anche sull'argomento R. Rodríguez-Ocaña, El tribunal de la Rota Romana y la unidad de la jurisprudencia, in Ius Canonicum 30 (1990) 423-448; J. Llobell, Perfettibilità e

Le eccezioni alla competenza della Rota in terza istanza — anche se la Santa Sede preferisce evitare queste eccezioni (⁷⁸) — provengono da concessioni singolari. A volte, tramite un intervento del Romano Pontefice (come nel caso della Rota della Nunziatura di Madrid — sul quale torneremo fra poco — che gode di tale facoltà in modo permanente) (⁷⁹); ma più ordinariamente tramite la commissione di competenza concessa dalla Segnatura Apostolica ad un tribunale già esistente affinché possa conoscere in terzo grado. Tale commissione può riguardare una causa o tutte le cause da giudicare in terza istanza in un determinato territorio; ma «in nessun caso la Segnatura Apostolica ha permesso la erezione di un nuovo tribunale appositamente per la terza istanza » (⁸⁰).

Tale commisione infatti può essere concessa *ad tempus* (per periodi di tempo rinnovabili) oppure *ad casum*, per ogni singola causa. In tal caso, deve essere la parte a chiedere la concessione, e non il vicario giudiziale né il vescovo in nome proprio (sì possono farlo, ovviamente, a nome della parte); devono essere inoltre indicati i motivi (la lingua, le distanze, ecc.) della richiesta e l'opinione dell'altra parte, dimodoché se questa si oppone ordinariamente viene negata la commissione (81).

sicurezza della norma canonica. Cenni sul valore normativo della giurisprudenza della Rota Romana nelle cause matrimoniali, in Pontificio Consiglio perl'Interpretazione dei Testi Legislativi, Ius in vita et in missione Ecclesiae, Città del Vaticano 1994, 1231-1258.

^{(&}lt;sup>78</sup>) «Sanctam Sedem propendit ad eliminandas huiusmodi exceptiones» (Z. Grocholewski, *De ordinatione ac munere tribunalium...* cit., 55).

⁽⁷⁹⁾ Cfr. motu proprio Apostolico Hispaniarum Nuntio del 7 aprile 1947, in AAS 39 (1947) 155-162. Cfr. anche F. Roberti, De processibus, I, Romae 1956, 222-223 e 415, nota 5; P. Erdő, Il potere giudiziario del Primate d'Ungheria, in Apollinaris 53 (1980) 272-292 ed ibid. 54 (1981) 213-231; Z.M. Bieg, Struttura e competenza dei tribunali territoriali e personali della Chiesa, Roma 1989, 31-55; Z. Grocholewski, Linee generali della giurisprudenza della Segnatura Apostolica relativamente alla procedura nelle cause matrimoniali, in Monitor Ecclesiasticus 107 (1982) 250, nota 62, dove dà notizia anche dell'apposito tribunale polacco; IBID., De ordinatione ac munere tribunalium... cit., 55, con riferimento alle concessioni fatte per la Spagna, l'Ungheria, la Polonia, la Lituania e il tribunale della diocesi di Friburgo in Germania.

⁽⁸⁰⁾ Z. GROCHOLEWSKI, *Linee generali...* cit., 252, dove aggiunge: « E neppure ha permesso che le cause siano giudicate in terza istanza da un collegio diverso di giudici del tribunale che ha visto le cause nella precedente istanza ».

⁽⁸¹⁾ Cfr. Z. Grocholewski, *Linee generali...* cit., 251, dove segnalava alcune delle concessioni particolari: tutte le cause definite in primo e secondo grado in Austria erano riviste in terzo grado a Monaco di Baviera; quelle viste in secondo grado a Praga corri-

Infine, come abbiamo accennato, il Tribunale della Rota della Nunziatura di Madrid (82) è un caso del tutto particolare. La sua organizzazione — anche per quanto riguarda la distribuzione dei turni giudicanti — è parallela a quella della Rota Romana. Anche se la Rota della Nunziatura spagnola non è competente in prima istanza nei casi riservati alla Rota Romana a norma del can. 1405 § 3.

480

Pur essendo primariamente tribunale d'appello, giudica in prima istanza, eccezionalmente, nelle cause affidate dal Nunzio (che è il moderatore del tribunale) su richiesta di qualsiasi vescovo spagnolo (83). In secondo grado, riceve l'appello contro le cause giudicate in prima istanza dalla stessa Rota, dai metropoliti e dai tribunali delle diocesi (quella di Barcellona, nell'attualità) immediatamente soggette alla Sede Apostolica; oppure eccezionalmente, contro le cause giudicate in prima istanza da una diocesi suffraganea (e affidate dal Nunzio su richiesta delle parti con l'assenso del metropolita) (84). Infine, è competente in terza istanza dei ricorsi contro decisioni della stessa Rota o dei tribunali metropolitani in secondo grado. Le parti di mutuo accordo si possono rivolgere alla Rota Romana in seconda istanza contro decisioni dei tribunali diocesani spagnoli oppure in terza contro le sentenze dei tribunali locali d'appello diversi della Rota di Ma-

spondevano in terzo grado ad Olomuc; anche in Lituania vennero designati due tribunali per giudicare in terzo grado; per le singole diocesi tedesche e quelle ungheresi di Eger, Kolocsa e Esztegorm vennero designati anche dei tribunali di terza istanza. Cfr. anche IBID., De ordinatione ac munere tribunalium... cit., 55, dove fornisce altri esempi in proposito.

⁽⁸²⁾ Cfr. motu proprio *Apostolico Hispaniarum Nuntio* del 7 aprile 1947, in *AAS* 39 (1947) 155-163; cfr. anche per i cenni storici P. Cantero, *La Rota española*, Madrid 1946.

⁽⁸³⁾ Cfr. art. 38, 2 motu proprio Apostolico Hispaniarum Nuntio; Rota Romana, Decreto A Tribunali Rotae Nuntiaturae Hispaniae non datur appellatio directa ad Rotam Romanam, 19 ottobre 1953, in X. Ochoa, Leges Ecclesiae, 3, 2375n; Segreteria di Stato, Solvitur dubium circa modum procedendi cum aliqua causa iudicialis a Tribunali Rotae Nuntiaturae Apostolicae in Hispania decisa devolvitur ad Sedem Apostolicam pro nova instantia, 22 gennaio 1954, in X. Ochoa, Leges Ecclesiae, 3, 2414n; Segnatura Apostolica, Appellatio apud Rotam Nuntiaturae Apostolicae Hispaniarum proposita deferri potest ad Rotam Romanam ante citationem partium, 17 giugno 1972, in X. Ochoa, Leges Ecclesiae, 4, 4062; J. Llobell, «Quaestiones disputatae» cit.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. art. 38, 3 *ibid*. Dove vengano eretti dei tribunali interdiocesani, avranno colla Rota della Nunziatura il rapporto che si corrispone al loro grado: quelli di prima istanza sono equiparabili ai tribunali delle diocesi suffraganee, mentre i tribunali interdiocesani di seconda istanza si equiparano a quelli dei metropoliti.

drid, ma contro una sentenza della Rota della Nunziatura — diversamente da quanto accade per gli altri tribunali locali latini di terza istanza — non si può proporre appello o qualsiasi altra impugnazione presso la Rota Romana, che è assolutamente incompetente (85).

La competenza di questi tribunali di terza istanza infine è circoscritta all'àmbito determinato dalla commissione ricevuta. L'esercizio della giurisdizione senza rispettare tale limite comporterebbe la nullità insanabile della sentenza. Ciò sta a sostegno del carattere anche assoluto della competenza funzionale sancita nel can. 1440: come nella fattispecie che tale canone prende in considerazione, anche per quanto riguarda il terzo grado di giudizio non basta che il tribunale sia di terza istanza, ma deve esserlo ovviamente per le cause che rientrano nella propria competenza, che è di tipo assoluto.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. art. 39 ibid., dove si rinvia al contenuto del can. 1444 § 1, 1° CIC.

